



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile Nrg. **10484/2022** promossa da:

Conserf Srls (P.Iva. 15374991006), in qualità di rappresentante sostanziale di [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliata in Torino, c.so Re Umberto n. 96, presso lo studio dell'avv. Luigi Riccio (luigiriccio@pec.ordineavvocatitorino.it), che la rappresenta e difende per delega in atti;

attrice;

contro

Intesa Sanpaolo Spa (Cf. 00799960158), elettivamente domiciliata in Torino, via Ettore De Sonnaz n. 21, presso lo studio dell'avv. Giovanni Trenti (giovannitrenti@pec.ordineavvocatitorino.it), che la rappresenta e difende per delega in atti;

convenuta;

Oggetto: contratti bancari - usura.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Attrice: "... *NEL MERITO:*

RIGETTARE le eccezioni preliminari ex adverso formulate in quanto infondate.

ACCERTATO che relativamente al finanziamento per cui è causa, gli interessi pattuiti, per le ragioni di cui agli atti, superano il tasso soglia di cui alla legge 108/96;

DICHIARARE nulle ex art. 1815 C.C. le clausole afferenti alla pattuizione degli interessi del finanziamento e degli altri ulteriori oneri; DICHIARARE conseguentemente che nessuna somma è dovuta dal ricorrente a titolo di interessi e di altri oneri economici connessi



all'erogazione del finanziamento per cui è causa.

DICHIARARE tenuta e CONDANNARE la convenuta al pagamento, a favore di Conserf srls, giusto mandato di rappresentanza sostanziale e all'incasso della signora [REDACTED] di quanto da quest'ultima corrisposto a titolo di interessi, commissioni, oneri accessori e assicurativi ed ogni altro eventuale onere connesso all'erogazione del credito, con esclusione soltanto delle somme percepite per rimborso del capitale mutuato e così in totale euro 5.203,78, o veriora somma meglio vista dal Tribunale, con interessi e rivalutazione.

CONDANNARE controparte al pagamento a Conserf srls, giusta procura sostanziale e all'incasso, del costo della perizia di parte prodotta in giudizio, ovvero euro 1.220,00, comprensivi di i.v.a., o veriora somma meglio vista dal Tribunale anche in via equitativa.

CONDANNARE controparte al rimborso dei costi relativi alla C.T.U., e alla C.T.P. da corrispondersi a Conserf srls, quale rappresentante sostanziale e giusto mandato all'incasso.

CONDANNARE controparte al pagamento delle spese di lite, ovvero contributo unificato, onorari, spese generali al 15%, esposti, iva e cpa”;

Convenuta: “... in via preliminare

dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo S.p.A.;

in via principale

rigettare le domande tutte formulate da parte della Conserf s.r.l.s. quale rappresentante sostanziale della signora [REDACTED] in quanto prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto;

in via istruttoria, solo occorrendo

disporre consulenza tecnico contabile volta a verificare l'eventuale superamento del tasso soglia d'usura nel rispetto dei principi di omogeneità e simmetria come esposto in narrativa e nella relazione tecnica di parte convenuta.

Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.

MOTIVAZIONE

1. La domanda proposta da [REDACTED] rappresentata dalla Conserf Srls (cfr. doc. 1 fasc. att.), ha ad oggetto la condanna dell'Intesa Sanpaolo Spa al pagamento della somma di € 5.203,78 (oltre interessi e rivalutazione), ai sensi dell'art. 1815 c. 2 Cc, previo



accertamento dell'usurarietà originaria del finanziamento del 20/07/2007 (cfr. doc. 2 fasc. att.) -estinto anticipatamente il 30/11/2012 (cfr. doc. 3 fasc. att.)-, derivante dal superamento del tasso soglia (pari al 15,24% nel trimestre dal 1/07/2007 al 30/09/2007 - cfr. doc. 14 fasc. att.) da parte del Teg (tasso effettivo globale), il quale, calcolato includendovi i costi della polizza assicurativa credit protection insurance, è pari al 15,94% (cfr. doc. 13 fasc. att.), a fronte di un Teg indicato in contratto, senza inclusione dei costi assicurativi, pari al 15,09% (cfr. doc. 2 fasc. att.).

Costituendosi in giudizio, l'Intesa Sanpaolo Spa ha preliminarmente eccepito:

- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto mera cessionaria del credito relativo al rapporto azionato e non cessionaria del contratto;

- l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa da [REDACTED] (rappresentata dalla Conserf Srls), essendo decorsi più di dieci anni dalla stipula del contratto asseritamente viziato (20/07/2007) alla domanda di mediazione dell'11/04/2022 (cfr. doc. 16 fasc. ric.) - primo atto interruttivo della prescrizione-; inoltre, la convenuta ha sostenuto che, quantomeno, dovrebbe considerarsi la prescrizione parziale con riferimento alla "*pretesa ripetizione di qualsiasi somma pagata dalla signora [REDACTED] prima dell'11 aprile 2012 (il contratto, si rammenta, è stato estinto poi il 30 novembre 2012)*" (cfr. comp. risp. p. 6).

Nel merito, la convenuta ha contestato l'esistenza dell'usura, sostenendo che il Teg sarebbe stato correttamente determinato nel contratto (nella misura del 15,09%, inferiore al tasso soglia del 15,24%), in base alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia, le quali, all'epoca della sottoscrizione del finanziamento di cui è causa, escludevano il premio assicurativo nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio dal calcolo del Tegm.

Più precisamente, secondo la convenuta, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, non dovrebbero essere conteggiate le spese per l'assicurazione obbligatoria, non trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c. 4 Cp. Inoltre, secondo la convenuta, l'inclusione dei costi della polizza nel Teg, senza che "*si corregga anche il TEGM (e dunque, il TSU)*", determinerebbe una violazione del principio di simmetria/omogeneità, stante la "*disomogeneità tra i panieri di costi a raffronto*" (cfr. comp. risp. p. 10). In quest'ottica, in via subordinata, la convenuta ha chiesto che, laddove il costo della polizza venga ricompreso nel Teg, la verifica sia "*fatta sulla base di parametri oggettivi preservando il principio di omogeneità dei panieri di costo a*



raffronto e di simmetria della posizione processuale e sostanziale delle parti” (cfr. comp. risp. p. 14)

Da ultimo, la convenuta ha sostenuto che, se *“l’usurarietà dipende dalle sole spese assicurative, non considerate dal paniere di costi utile alla rilevazione del TSU, ... esse soltanto saranno da ritenersi usurarie”*. In quest’ottica, secondo la convenuta, la pretesa restitutoria dovrebbe essere limitata al solo costo della polizza che *“non potrà certamente essere ripetuta alla cliente dalla Banca ma eventualmente dalla compagnia assicurativa, Vittoria Assicurazioni S.p.A., che ha incassato il relativo premio e che è dunque la sola legittimata passiva sul punto”* (cfr. comp. risp. p. 15, 16).

La causa (introdotta con ricorso ex art. 702 bis Cpc, convertita in rito ordinario all’udienza del 9/11/2022 e assegnata alla scrivente in data 10/01/2023) è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e trattenuta in decisione all’udienza del 20/09/2023, previa concessione alle parti di un termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 Cpc.

2. Rispetto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Intesa Sanpaolo Spa, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell’azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell’affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell’affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all’effettiva titolarità del rapporto sostanziale.

In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall’attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l’esistenza del dovere asseritamente violato.

Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l’eccezione sollevata dalla convenuta attiene non tanto alla legittimazione passiva -che può senz’altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto del ricorso ex art. 702 bis Cpc (ove [REDACTED] -



rappresentata dalla Conserf Srls- ha individuato l'Intesa Sanpaolo Spa quale titolare passiva del credito restitutorio azionato)-, bensì al merito cioè all'effettiva titolarità passiva.

Chiarito che la convenuta, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, occorre procedere alla valutazione nel merito.

La convenuta, richiamando le sentenze della Cassazione n. 17727/2018 e n. 3034/2020 (secondo cui *“la cessione di credito, a differenza della cessione di contratto che comporta il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal cedente al cessionario, è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto”*), ha sostenuto che la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa (perché contenente una promessa usuraria) non potrebbe essere eccepita nei suoi confronti in quanto relativa a un rapporto negoziale di cui la stessa non è cessionaria, essendo mera cessionaria del credito.

Ritiene il Tribunale che tale impostazione non sia condivisibile.

In particolare, il riferimento della convenuta alle sentenze della Cassazione n. 17727/2018 e n. 3034/2020 non è pertinente in quanto:

- tali pronunce affrontano la questione dei poteri e delle azioni esperibili dal cessionario per effetto della cessione del credito, chiarendo che costui, non essendo anche parte del contratto da cui è scaturito il credito, non può avvalersi delle azioni che riguardano tale contratto, quali l'azione di nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione;

- nel caso che ci occupa, l'azione di nullità del contratto di finanziamento (e la conseguente azione di ripetizione dell'indebita) è stata proposta dal debitore ceduto, il quale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, può opporre al cessionario del credito tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito; il debitore ceduto può, dunque, opporre al cessionario sia le eccezioni che riguardano la fonte da cui è scaturito il credito (nullità o annullabilità dell'originario contratto) sia le eccezioni dirette a far valere una modificazione o l'estinzione del credito (se anteriori alla notizia della cessione comunicata al ceduto o all'accettazione da parte dello stesso), mentre non può opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché egli è estraneo a tale rapporto che non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere (cfr. Cass. 1257/1988; C. ass. 2394/1999; Cass. 8373/2009).

Inoltre, in materia bancaria, è espressamente previsto che, in caso di cessione dei



crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (art. 125 c. 3 Tub, oggi art. 125 septies Tub).

Va, dunque, respinta la tesi dell'Intesa Sanpaolo Spa (cessionaria del credito) secondo cui la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa non potrebbe esserle opposta da parte di [REDACTED] (debitore ceduto).

Si consideri, inoltre, che il contratto tra [REDACTED] e la Eurofidiitalia Spa è stato stipulato in data 20/07/2007 (cfr. doc. 2 fasc. att.) e la cessione in favore della Neos Finance Spa (oggi Intesa Sanpaolo Spa) è avvenuta in data 15/10/2007 (cfr. doc. 3, 3bis fasc. conv.); pertanto, le rate del mutuo scadenti successivamente alla cessione e fino all'estinzione anticipata (30/11/2012) sono state incassate dalla cessionaria. Conseguentemente, l'azione di ripetizione dell'indebito conseguente alla nullità ex art. 1815 c. 2 Cc non poteva che essere esperita nei confronti della cessionaria che ha ricevuto i pagamenti (Intesa Sanpaolo Spa).

L'eccezione di difetto di titolarità passiva dell'Intesa Sanpaolo Spa deve, pertanto, essere rigettata.

In senso conforme si richiamano i seguenti precedenti di codesto Tribunale: Trib. Torino ord. 30/03/2023 nel procedimento Nrg. 4868/2022; Trib. Torino sent. 27/02/2023 nel procedimento Nrg. 6972/2022.

3. Rispetto alla preliminare eccezione di prescrizione sollevata dall'Intesa Sanpaolo Spa, va premesso che l'azione in esame contiene: da un lato, una domanda di accertamento di una nullità contrattuale, per sua natura imprescrittibile; dall'altro lato, una domanda di ripetizione, soggetta al termine di prescrizione decennale.

Quanto al dies a quo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la prescrizione del diritto alla ripetizione non inizia a decorrere dalla stipula del contratto (20/07/2007), ma dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei non determina un frazionamento del finanziamento in distinti rapporti obbligatori, ma configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto cfr. Cass. 18951/2013; Cass. 17798/2011; Cass. 2301/2004).

Non sono, dunque, individuabili tante prescrizioni quante sono le rate del finanziamento, bensì un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata, il che vale sia rispetto al diritto restitutorio



della Banca in caso di credito insoluto, sia rispetto al diritto restitutorio del cliente conseguente alla nullità del finanziamento.

Ne consegue che, nel caso di specie, il diritto di ripetizione azionato dall'attrice non risulta prescritto, neppure parzialmente, in quanto il contratto si è estinto (anticipatamente) in data 30/11/2012 e il termine di prescrizione decennale è stato regolarmente interrotto con l'esperimento del procedimento di mediazione (11/04/2022 - cfr. doc. 16 fasc. att.) e poi con il deposito del presente ricorso (1/06/2022).

4. Nel merito, le parti dibattono in ordine all'inclusione o meno nel Teg del costo della polizza sulla vita e contro i rischi di impiego.

4.1. In punto di diritto, si osserva che con la sentenza n. 8806/2017 la Suprema Corte ha chiarito che, *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”*.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 22458/2018, n. 17466/2020 e n. 22465/2021 ed è stato riaffermato ancora di recente con la sentenza n. 3025/2022: *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. (Principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)”*.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che le istruzioni della Banca d'Italia, vigenti al momento della sottoscrizione del finanziamento, escludessero i costi assicurativi dal calcolo del Tegn, atteso che il giudice, nell'esercizio della sua attività ermeneutica, non è vincolato al contenuto della normazione secondaria (come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, in tema di interessi moratori, e, recentemente, nelle sentenze



Cass. 37058/2021 e Cass. 3025/2022, in tema di costi assicurativi). Se ne deriva che le istruzioni della Banca d'Italia non possono togliere rilevanza usuraia a costi collegati alla concessione del credito, non potendo derogare a quanto previsto dalla legge e, in particolare, al principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 c. 4 Cp, il quale deve prevalere rispetto al principio di omogeneità delle grandezze da porre a confronto (in tal senso, Cass. 37058/2021, che ha affermato la non essenzialità dell'omogeneità delle grandezze da porre a confronto, sicché la mancata rilevazione fino al Dm del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del Tegn non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto; in termini analoghi anche Cass. 3025/2022).

4.2. In applicazione di tali principi di diritto, il contratto di finanziamento di cui è causa deve ritenersi usurario, non essendo contestato il fatto che, con l'inclusione del costo della polizza (da ritenersi collegata al finanziamento, in quanto contemporanea al prestito, avente la medesima durata, ponderata sulla somma complessiva mutuata -circostanze documentali e pacifiche in causa- ed obbligatoria ai sensi dell'art. 54 Dpr 180/1950), il Teg sia pari al al 15,94% (cfr. doc. 13 fasc. att.), a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 15,24% (cfr. doc. 14 fasc. att.).

Conseguentemente, parte attrice ha diritto alla restituzione di tutti gli oneri collegati al finanziamento e pagati in eccedenza rispetto al capitale, stante la gratuità del mutuo quale conseguenza dell'accertata usurarietà ex art. 1815 c. 2 Cc. Non è, infatti, condivisibile la tesi della convenuta secondo cui dovrebbero essere restituite solo le spese assicurative, attesa la previsione dell'art. 644 c. 4 Cp, che impone di tenere conto delle *“commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”*.

Pertanto, avendo l'attrice eseguito il contratto fino all'estinzione anticipata (30/11/2012), la somma ripetibile ammonta a € 5.203,78, come risulta dalla perizia prodotta dall'attrice (cfr. doc. 13 fasc. att.), i cui conteggi non sono stati specificamente contestati da parte convenuta.

4.3. Accertata l'usurarietà del finanziamento e il conseguente diritto di parte attrice alla restituzione di tutti gli oneri collegati al finanziamento stesso, occorre interrogarsi in ordine alla titolarità passiva, avendo parte convenuta sostenuto l'insussistenza di un obbligo restitutorio a suo carico con riferimento al premio assicurativo.

In punto di diritto, va premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte, *“la ripetizione di indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., che rappresenta un'azione restitutoria e non*



risarcitoria a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens” (cfr. Cass. 7871/2011).

Ebbene, nel caso di specie, dal testo contrattuale si desume che [REDACTED] si obbligò a rimborsare l'importo finanziato -compreso il premio assicurativo- esclusivamente alla Eurofiditalia Spa -per il tramite dell'agente Tassofisso Spa- (oggi Intesa Sanpaolo Spa), la quale ha direttamente detratto l'importo “F1 Rischio Vita” (€ 389,26) dalla voce “G Netto Ricavo”, ossia dalla somma erogata al cliente (cfr. doc. 2 fasc. att.).

A ciò si aggiunga, come già statuito da questo Tribunale, che ai sensi dell'art. 125 sexies c. 1 Tub, il finanziatore è tenuto “a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente” anche l'ammontare dei premi assicurativi, con la conseguenza che, “se nel conteggio di estinzione la riduzione ... non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla” (cfr. Trib. Torino ord. 951/2023, che richiama Trib. Torino 4556/2022 e Trib. Torino 4362/2020).

Se ne deriva che la convenuta è la titolare passiva della domanda di ripetizione d'indebito proposta dall'attrice anche con riferimento al premio assicurativo.

4.4. In conclusione, la convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice la somma di € 5.203,78, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale (20/06/2022 - data della notifica del ricorso ex art. 702 bis Cpc) al saldo, mentre va esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di un debito di valuta (soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 Cc) e non avendo parte attrice provato il maggior danno (art. 1224 c. 2 Cc).

5. Le spese del presente procedimento giudiziale seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte convenuta e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 14/2022 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), diminuiti del 30% tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate- nelle seguenti voci analitiche:

per la fase studio	€ 643,30;
per la fase introduttiva	€ 543,90;
per la fase istruttoria	€ 1.176,00;
per la fase decisionale	€ 1.190,70;



per complessivi € 3.553,90 per compensi, oltre a € 237,00 per Cu (€ 118,50 + ulteriori € 118,50 a seguito della conversione del rito), € 27,00 per marca e € 1.220,00 per accertamenti tecnici necessari per redigere gli atti di causa (cfr. doc. 15 fasc. att.) ed oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.

PQM

Definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

condanna l'Intesa Sanpaolo a restituire a [REDACTED] (rappresentata dalla Conserf Srls), per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 5.203,78, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale (20/06/2022) al saldo;

condanna l'Intesa Sanpaolo a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che liquida in € 3.553,90 per compensi e € 1.484,00 per spese, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.

Torino, 13/12/2023.

Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero

